

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 60-5113

Legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti". Approvazione della convenzione-tipo per l'istituzione delle conferenze d'ambito.

A relazione dell'Assessore Ravello:

La legge regionale 24 maggio 2012, n. 7, nell'ambito del processo di riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in attuazione sia della disciplina nazionale di settore, sia di quella relativa all'esercizio associato delle funzioni fondamentali degli enti locali, all'articolo 3 suddivide innanzi tutto il territorio regionale in quattro ambiti territoriali ottimali.

La legge regionale 7/2012 disciplina poi le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti negli ambiti territoriali di cui sopra stabilendo che "le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite conferenze d'ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare".

Nello specifico, la legge regionale dispone che la Conferenza d'ambito è composta dai Presidenti delle Province e da rappresentanze dei Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale costituite in forma unitaria o per gruppi di Comuni; la Conferenza delibera a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione nel rispetto della seguente suddivisione: il cinquanta per cento dei voti è riservato ai Comuni e il restante cinquanta per cento è attribuito alle Province ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale.

Inoltre, l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 7/2012, al fine di garantire una adeguata rappresentazione delle esigenze del territorio di riferimento, prevede che gli ambiti territoriali ottimali - qualora richiesto dai sindaci rappresentanti la maggioranza della popolazione interessata dall'area - possono essere articolati per aree territoriali omogenee in merito al conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata. Il numero e la dimensione delle predette aree deve rispondere a principi di efficienza, efficacia ed economicità dei relativi servizi.

La norma regionale infine disciplina il periodo transitorio stabilendo, all'articolo 14, che le Province e i Comuni stipulino la convenzione istitutiva della Conferenza d'ambito, sulla base di una convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima, ossia entro un anno dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale per effetto della dichiarazione d'urgenza. Lo schema della predetta convenzione-tipo costituisce l'allegato 1 alla presente deliberazione.

La convenzione istitutiva della Conferenza d'ambito è approvata dalle Province e dai Comuni attraverso le assemblee delle associazioni d'ambito e dei consorzi di bacino istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 24/2002 ed è sottoscritta dai presidenti dei predetti enti. Entro centoventi giorni dalla data di stipulazione la convenzione è ratificata dai competenti organi provinciali e comunali.

L'adempimento posto in capo all'Amministrazione regionale relativo all'approvazione della convenzione-tipo risulta dunque strategico rispetto al corretto avvio della riforma del settore, posto che la funzionalità dell'intero sistema è uno dei presupposti per garantire l'efficace esercizio delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Nell'ambito di tale convenzione-tipo la Regione ha quindi individuato le soluzioni organizzative ritenute più idonee per l'espletamento delle funzioni assegnate della legge regionale alle Conferenze d'ambito.

Tra queste merita un particolare accenno quella relativa alla riscossione tributo comunale sui rifiuti e servizi di cui all'articolo 14 del decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, che dal 1° gennaio 2013 sostituirà tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

Come noto il tributo di cui sopra si compone di due parti: una a copertura dei costi di investimento e di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e l'altra a copertura dei c.d. costi indivisibili dei Comuni.

La quota relativa ai rifiuti è a sua volta composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La copertura dei servizi indivisibili, invece, si ottiene applicando una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie tassabile, che può essere aumentata fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona dove il medesimo è ubicato.

La soluzione contenuta nella convenzione-tipo allegata alla presente deliberazione di addvenire alla riscossione del tributo in forma associata mediante le strutture organizzative della Conferenza d'ambito di cui alla l.r. 7/2012 risponde all'esigenza di effettiva possibilità di governo del servizio della gestione integrata dei rifiuti oltre che di efficientare il servizio di riscossione e di usufruire a tal fine di un'organizzazione comune.

D'altro canto si consideri che:

a) da un lato con la legge 7/2012 la Regione Piemonte ha dato attuazione all'articolo 2, comma 186 bis della legge 191/2009 che richiedeva alle Amministrazioni regionali di operare la riallocazione in capo agli Enti locali delle funzioni di organizzazione e controllo diretto servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani già spettanti alle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 152/2006;

b) dall'altro l'articolo 14 del d.l. 78/2010, come da ultimo modificato dal d.l. 95/2012, obbliga i Comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti e quelli con popolazione fino ai 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane ad esercitare le funzioni di riscossione del tributo di cui trattasi in modo associato, tramite unione di Comuni o convenzione.

Alla luce di tale disposizione occorre rilevare che in Regione Piemonte ben 1026 Comuni su 1206 sono dunque tenuti ad esercitare la funzione della riscossione in modo associato.

Non vi è dunque nessun apparente ostacolo nella normativa nazionale a che si pervenga nel tempo per tutti i Comuni dell'ambito territoriale ottimale ad una riscossione del tributo effettuata tramite la forma associativa su base convenzionale prescelta dal legislatore regionale in attuazione del all'articolo 2, comma 186 bis della legge 191/2009, tanto più ove si consideri che la parte più significativa del tributo di cui trattasi è quella rappresentata da quella quota che serve a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio e che la legge regionale 7/2012 pone comunque in capo alla Conferenza d'ambito (vedasi l'articolo 6, comma 3, lettera c).

Per contro le strutture organizzative della Conferenza d'ambito assicureranno la restituzione ai Comuni convenzionati della quota di tributo di spettanza per la copertura dei servizi indivisibili di cui all'articolo 14 del d.l. 201/2011.

In ogni caso, al fine di consentire sia ai Comuni che alle Conferenze d'ambito di affrontare i problemi applicativi e gestionali conseguenti, è stata espressamente sancita la gradualità del passaggio dell'attività di riscossione in capo alle strutture organizzative della Conferenza, stabilendo in proposito che siano i Sindaci a concordarne modalità e tempi idonei.

Per quanto concerne poi la determinazione delle quote di rappresentatività in seno alla Conferenza d'ambito la legge regionale, all'articolo 6, comma 2, prevede che "Le conferenze d'ambito deliberano a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di

rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio”.

L'Amministrazione regionale, pertanto, per la determinazione delle quote di rappresentatività relative alla componente comunale, al fine di pervenire ad una più equa rappresentazione delle esigenze del territorio, nell'ambito della convenzione-tipo intende orientare gli Enti locali a considerare anche la morfologia del territorio (quota altimetrica 1-montagna; quota altimetrica 2-collina; quota altimetrica 3-pianura secondo gli indici a tal fine predisposti dall'ISTAT) e il numero di Comuni presenti in ciascuna area territoriale omogenea.

Risulta infatti evidente che il territorio piemontese è composto di territori montani caratterizzati da superfici vaste su cui insistono piccoli centri abitati, da zone di pianura con territori ad alta densità abitativa e da vaste zone collinari, a loro volta caratterizzate da peculiarità geomorfologiche e da scarsa densità abitativa. Poiché tali elementi incidono sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riguardo alla fase di raccolta, si ritiene di indirizzare gli enti preposti alla costituzione della forma associativa di cui all'articolo 5 della l.r. 7/2012 suggerendo di determinare il peso di ciascun rappresentante in seno alla Conferenza d'ambito anche sulla base della morfologia del territorio e del numero di Comuni presenti nell'area territoriale di riferimento, oltre che sulla base della popolazione e del territorio.

La convenzione-tipo inoltre costituisce presupposto per il riconoscimento dei soggetti che, sul territorio piemontese, sono istituzionalmente preposti all'organizzazione e al controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche ai fini dell'attribuzione dei finanziamenti previsti dalle leggi regionali di settore.

Ferma restando la cogenza dei principi derivanti dalle norme di legge statale e regionale contenuti nella convenzione-tipo è facoltà dei soggetti associati di integrare ed eventualmente modificare, nelle prescrizioni non tassative, lo schema di convenzione-tipo in ragione delle specificità territoriali.

Acquisito il parere degli Enti locali nell'ambito della Conferenza regionale dell'Ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale 7/2012 espresso nella seduta del 24 ottobre 2012;

acquisito il parere della competente Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7/2012 nella seduta del 13 dicembre 2012;

vista la legge regionale 24 maggio 2012, n. 7;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera e) che assegna alla Regione compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli enti locali;

vista la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7/2012 e dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000 e per le ragioni di cui in premessa, lo schema di convenzione-tipo per la costituzione della Conferenza d'ambito per l'organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'Allegato 1 costituente parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Schema di CONVENZIONE-TIPO
per la costituzione delle Conferenze d'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

- Art. 1. (Oggetto e finalità)
- Art. 2. (Territorio di competenza e Aree territoriali omogenee)
- Art. 3. (Conferenza d'Ambito: funzioni e sede)
- Art. 4. (Conferenza d'Ambito: composizione)
- Art. 5. (Conferenza d'Ambito: Quote di rappresentatività)
- Art. 6. (Conferenza d'Ambito: funzionamento)
- Art. 7. (Conferenza d'Ambito: Presidente)
- Art. 8. (Assemblea delle aree territoriali omogenee: competenze)
- Art. 9. (Obblighi e garanzie)
- Art. 10. (Pubblicità degli atti deliberativi)
- Art. 11. (Patrimonio e rapporti finanziari)
- Art. 12. (Successione e altri rapporti patrimoniali)
- Art. 13. (Modifiche della Convenzione)
- Art. 14. (Durata e scioglimento)
- Art. 15. (Disposizioni finali)

Premesso che

- la Regione Piemonte con la legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 recante "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti" ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli Enti locali;
- l'articolo 3 della legge regionale 7/2012 prevede per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani la suddivisione del territorio piemontese in quattro ambiti territoriali ottimali individuando i relativi confini ed i Comuni in essi ricadenti in relazione ai confini amministrativi delle Province di riferimento;
- la stessa legge regionale ha scelto come forma di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 7/2012 la convenzione istitutiva delle Conferenze d'ambito è approvata dalle Giunte provinciali, nonché dai Comuni attraverso le assemblee dei consorzi di bacino istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, recante norme in materia di rifiuti;
- che la convenzione approvata secondo le predette modalità è sottoscritta dai Presidenti delle Province e dai Presidenti dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002, nonché ratificata dai Consigli comunali e provinciali entro 120 giorni dalla data di stipulazione;
- è stato valutato che il numero e la dimensione delle aree territoriali omogenee di cui all'Allegato 2 e richieste dai Sindaci rappresentanti la maggioranza della popolazione interessata dall'area rispondono ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi relativi ai conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata;

Tutto ciò premesso

- vista la convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. del ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 14 della l.r. 7/2012;

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. del con la quale sono stati forniti gli indirizzi relativi all'eventuale articolazione degli ambiti territoriali ottimali nelle aree territoriali omogenee di cui all'articolo 3, comma 3 della l.r. 7/2012;
- visti i provvedimenti deliberativi di approvazione della/delle Giunta/e provinciale/i e delle assemblee dei consorzi di bacino ricompresi nell'Ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 3 della l.r. 7/2012;

TRA

La Provincia di (o le Province di) e i Comuni e le Unioni di Comuni di cui all'Allegato 1 si stipula, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Gli Enti locali richiamati in premessa stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle seguenti funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominato servizio:

- a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
- b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione del servizio;
- c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano d'ambito;
- d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione del servizio;
- e) affidamento del servizio, conseguente alla individuazione della sua modalità di produzione;
- f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita la Conferenza dell'Ambito territoriale ottimale, di seguito denominata Conferenza d'Ambito, che esercita le funzioni di cui al comma 1, così come meglio specificate all'articolo 3, in nome e per conto di tutti gli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Art. 2 (Territorio di competenza e Aree territoriali omogenee)

1. Ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 7/2012 la Conferenza d'ambito esercita le funzioni di cui alla presente convenzione con riferimento all'intero territorio dell'Ambito territoriale

2. L'ambito territoriale è articolato nelle aree territoriali omogenee elencate e cartograficamente rappresentate all'Allegato 2 della presente convenzione ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) e comma 3, e all'articolo 8.

Art. 3 (Conferenza d'Ambito: funzioni e sede)

1. La Conferenza d'ambito esercita le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, assicurando il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità e di separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi.

2. In particolare, la Conferenza d'ambito:

- a) approva il piano d'ambito e il relativo programma di attuazione degli investimenti;
- b) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del servizio;
- c) definisce i contenuti delle convenzioni di regolazione dei rapporti tra la Conferenza d'ambito e i soggetti gestori del servizio;
- d) determina le tariffe del servizio di cui ai commi da 8 a 12 ovvero da 29 a 31 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dispone in ordine alla destinazione dei relativi proventi;

- e) definisce la struttura organizzativa dei propri uffici;
- f) approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, con le procedure e maggioranze qualificate definite dalla stessa.

3. La Conferenza d'ambito inoltre:

- a) approva il proprio regolamento di funzionamento;
- b) approva il proprio bilancio annuale e pluriennale di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
- c) approva gli indirizzi fondamentali cui devono attenersi gli uffici nello svolgimento delle attività;
- d) propone agli Enti locali convenzionati eventuali modificazioni in ordine al numero o ai confini delle aree territoriali omogenee di cui all'Allegato 2 della presente convenzione;
- e) approva ogni 5 anni la revisione delle quote di rappresentatività di cui all'Allegato 3 della presente convenzione;
- f) provvede all'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della successiva adozione da parte dei Comuni associati;
- g) approva le convenzioni con i consorzi di filiera nell'ambito degli accordi quadro ANCI – CONAI e incamera i proventi derivanti dall'avvio a recupero degli imballaggi da conteggiare in favore degli utenti di ciascun Comune in misura corrispondente ai quantitativi raccolti nel medesimo.

4. La Conferenza d'ambito per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di una apposita struttura organizzativa quale ufficio comune degli enti convenzionati ai sensi dell'articolo 30 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che opera anche con personale distaccato dagli enti partecipanti.

5. Alla struttura organizzativa di cui al comma 4, compete:

- a) la predisposizione degli atti della Conferenza d'ambito, nonché l'effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
- b) l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione dei servizi;
- c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione dei servizi, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;
- d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi, finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore;
- e) la riscossione del tributo di cui all'articolo 14 del d.l. 201/2011, avendo acquisito le determinazioni dei singoli Comuni sull'entità della quota relativa alla copertura dei servizi indivisibili;
- f) il supporto alle Assemblee delle aree territoriali omogenee;
- g) ogni altra attività attribuita dalla Conferenza d'ambito in quanto funzionale all'espletamento della propria attività.

6. L'attività di cui al comma 5, lettera e) è svolta con le modalità e con la gradualità concordata dai Sindaci in sede di Conferenza d'ambito.

7. Ai fini del controllo di cui alla lettera d) del comma 5, gli uffici della Conferenza d'ambito intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore del servizio. A tal fine hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

8. La sede della Conferenza d'ambito è stabilita presso

9. La struttura organizzativa di cui al comma 4 è così articolata sul territorio:¹

- a) Ufficio di
- b) Ufficio di
- c) Ufficio di

¹ Statuizione eventuale ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera d) della l.r. 7/2012

Art. 4 (Conferenza d'Ambito: composizione)

1. La Conferenza d'Ambito è formata:

a) dal Presidente della Provincia di (*oppure dai Presidenti delle Province di*);

b) da n. Sindaci in rappresentanza dei Comuni appartenenti alle aree territoriali omogenee di cui all'Allegato 1.

2. Il Presidente della Provincia (*oppure dai Presidenti delle Province*) e i Sindaci rappresentanti le aree territoriali omogenee durano in carica quali componenti della Conferenza fino allo scadere del loro mandato elettorale.

3. I Sindaci rappresentanti le aree territoriali omogenee sono eletti dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenenti alle aree stesse secondo quote di rappresentatività determinate in proporzione alle popolazioni residenti e alle superfici dei rispettivi territori.

4. Ogni componente esprime nella Conferenza un voto di peso proporzionale alla quota di rappresentatività stabilita ai sensi dell'articolo 5.

5. Ciascun componente della Conferenza d'ambito, escluso il Presidente, può delegare altri in propria sostituzione, secondo le disposizioni dello statuto dell'ente di appartenenza per quanto riguarda le Province e secondo quanto determinato dalle Assemblee delle aree territoriali omogenee ai sensi dell'articolo 8 comma 4, per quanto riguarda i Comuni.

Art. 5 (Conferenza d'Ambito: Quote di rappresentatività)

1. Le quote di rappresentatività alla Conferenza d'ambito e dei conseguenti diritti di voto, così come riportate nell'Allegato 3, sono poste:

- per il 50% in capo ai Comuni e suddivise tra i medesimi in proporzione per il % alla popolazione residente e per il restante % in proporzione alla superficie dei rispettivi territori²;

- per il 50% in capo all'Amministrazione Provinciale di (*oppure in capo alle Amministrazioni provinciali di* e suddivise tra le medesime in parti uguali oppure in proporzione per il % alla popolazione residente e per il restante % in proporzione alla superficie dei rispettivi territori).

2. I criteri assunti per il calcolo delle quote di rappresentatività, così come specificati al comma 1, non sono soggetti a modifica.

3. Le quote di rappresentatività sono aggiornate dalla Conferenza d'ambito tenuto conto delle variazioni intervenute nella popolazione residente ovvero nel territorio di riferimento, mediante una revisione da effettuare ogni 5 anni senza effetti retroattivi e Comunicata ad ogni Ente partecipante.

Art. 6 (Conferenza d'Ambito: funzionamento)

1. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione dei programmi e dei bilanci preventivi e consuntivi ed ogni volta che si renda necessario per la deliberazione di argomenti attinenti alle proprie funzioni.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di un numero di componenti che rappresenti almeno il% delle quote di rappresentatività.

3. La Conferenza è regolarmente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino in prima convocazione almeno i due terzi sia delle quote di rappresentatività sia dei componenti della conferenza stessa e in seconda convocazione almeno il 51% dei componenti.

4. La Conferenza delibera a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di rappresentatività espresse dai presenti; delibera altresì a maggioranza qualificata di³ delle quote di rappresentatività sulle seguenti materie

² La percentuale della quota di partecipazione determinata in proporzione alla superficie dei rispettivi territori non può essere superiore al 15-20%. Ai fini dell'equa rappresentazione delle esigenze del territorio gli Enti locali possono prevedere la determinazione delle quote di rappresentatività anche sulla base della morfologia del territorio (quota altimetrica 1-montagna; quota altimetrica 2-collina; quota altimetrica 3-pianura secondo gli indici a tal fine predisposti dall'ISTAT) e sulla base del numero di Comuni presenti in ciascuna area territoriale omogenea.

³ Inserire la maggioranza scelta: ad esempio i tre quarti, i quattro quinti.

- a) elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- b) approvazione del piano d'ambito;
- c) determinazione delle tariffe.

5. In materia di modifica delle aree territoriali omogenee il quorum richiesto per la costituzione della Conferenza è dei tre quarti delle quote di rappresentatività e dei componenti. La Conferenza delibera a maggioranza qualificata dei tre quarti delle quote di rappresentatività.

Art. 7 (Conferenza d'Ambito: Presidente)

1. La Conferenza d'ambito elegge, con separate votazioni, il Presidente ed il Vice Presidente fra i suoi componenti.
2. Il Presidente ha funzioni di rappresentanza della Conferenza d'ambito, convoca e presiede la Conferenza medesima.
3. Il Presidente dura in carica per tutto il periodo del mandato elettorale e può essere revocato con deliberazione della Conferenza con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, su proposta di un numero di componenti della Conferenza che rappresentino almeno il% delle quote di rappresentatività.

Art. 8 (Assemblea delle aree territoriali omogenee)

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti a ciascuna area territoriale omogenea, così come individuate nell'Allegato 2, riuniti in assemblea nominano il proprio rappresentante nella Conferenza d'ambito.

2. La nomina avviene con maggioranza qualificata dei⁴ dei Sindaci che rappresentino almeno il 50% delle quote di rappresentatività all'area territoriale omogenea così come specificate nell'Allegato 2.

3. La prima riunione per la nomina del rappresentante nella Conferenza è convocata, su invito della Provincia, dal Sindaco del Comune con la maggior quota di partecipazione, è presieduta dallo stesso e si tiene nel suo Comune entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.

4. L'Assemblea dell'area territoriale omogenea stabilisce un proprio regolamento di funzionamento nel quale siano previste, fra l'altro, le modalità di revoca del rappresentante nella Conferenza d'ambito.

5. Il rappresentante dell'area territoriale omogenee provvede a consultare i Sindaci dei Comuni che lo hanno espresso sulle deliberazioni più rilevanti della Conferenza d'ambito nelle forme stabilite dal regolamento di funzionamento di cui al comma 4. In particolare provvedono a consultare preventivamente gli stessi Enti Locali almeno sulle seguenti deliberazioni:

- a) approvazione del piano d'ambito;
- b) approvazione del programma di attuazione delle infrastrutture e degli investimenti;
- c) determinazione delle tariffe del servizio;
- d) definizione delle modalità di affidamento delle gestioni;
- e) proposte di modifica delle aree omogenee;
- f) proposte di modifica della presente Convenzione.

6. Dell'avvenuta consultazione dovrà essere data informazione in sede deliberante.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 3 e dell'articolo 6, comma 5 della l.r. 7/2012 all'Assemblea di cui al presente articolo, integrata dal Presidente o Assessore delegato della Provincia competente per territorio⁵, sono altresì attribuite le funzioni di:

- a) espressione di un parere preventivo, obbligatorio e vincolante limitatamente alle previsioni del piano d'ambito in materia di conferimenti separati, raccolta differenziata, raccolta e trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati relativi all'area territoriale omogenea di riferimento;

⁴ Inserire la maggioranza scelta: ad esempio i tre quarti, i quattro quinti.

⁵ Statuizione valida per gli ambiti territoriali ottimali sovraprovinciali

b) verifica del regolare svolgimento delle attività di cui alla lettera a) durante tutta la durata della gestione con facoltà, esaminate e valutate le criticità rilevate dagli uffici della conferenza d'ambito o segnalate da singoli Comuni, di proporre alla Conferenza d'ambito proposte di ottimizzazione dei servizi.⁶

8. Nel caso di cui al comma 7 l'Assemblea delle aree territoriali omogenee delibera a maggioranza qualificata dei⁷ dei voti espressi dai presenti.

Art. 9 (Obblighi e garanzie)

1. Gli Enti convenzionati sono tenuti a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni della Conferenza d'ambito ed in particolare alle previsioni del piano d'ambito.
2. Agli Enti Locali partecipanti è garantita un'esauriente informazione in merito al funzionamento e ai programmi della Conferenza d'ambito, nonché idonee forme di consultazione e la facoltà di sottoporre all'Autorità proposte e pareri su situazioni e interventi.
3. La Conferenza d'ambito assicura la restituzione ai Comuni convenzionati della quota di tributo di spettanza per la copertura dei servizi indivisibili di cui all'articolo 14 del d.l. 201/2011.

Art. 10 (Pubblicità degli atti deliberativi)

1. Le deliberazioni della Conferenza sono trasmesse agli Enti Locali partecipanti e sono pubblicate per quindici giorni sull'albo pretorio telematico dalla stessa istituito.

Art. 11 (Patrimonio e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio della Conferenza è costituito dai beni che saranno identificati a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 14, comma 7 della l.r. 7/2012, nonché dalle successive acquisizioni e trasferimenti.
2. Ove non siano conferiti in proprietà alla Conferenza, i beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili necessari allo svolgimento delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani appartenenti agli Enti convenzionati sono messi a disposizione a titolo gratuito della Conferenza d'ambito, che li utilizza per lo svolgimento delle proprie funzioni.
3. Ove la Conferenza d'Ambito non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l'approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli enti associati in misura proporzionale alle quote di rappresentatività, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari a un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 12 (Successione e altri rapporti patrimoniali)

1. La Conferenza d'ambito succede nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni d'ambito e di bacino di cui alla l.r. 24/2002 esistenti con il personale in servizio presso i consorzi di bacino e le associazioni d'ambito alla data del 31.12.2010 e con soggetti terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc), risultanti dal piano di ricognizione di cui all'articolo 14, comma 4 della l.r. 7/2012, approvato secondo le modalità stabilite dal comma 7 dello stesso articolo.
2. A tal fine la Conferenza d'ambito, entro novanta giorni dalla stipulazione della presente convenzione, approva, con la maggioranza qualificata dei tre quarti delle quote di rappresentatività, la proposta di conferimento delle posizioni relative al personale e dei rapporti attivi e passivi di cui alla ricognizione prevista dall'articolo 14, comma 4 della l.r. 7/2012.

Art. 13 (Modifiche della Convenzione)

1. Eventuali modifiche della presente Convenzione potranno essere proposte dalla Conferenza d'ambito o dagli Enti locali partecipanti in numero tale da rappresentare almeno l'80 % delle quote

⁶ Statuizione eventuale ai sensi dell'articolo 3, comma 3 e dell'articolo 6, comma 5 della l.r. 7/2012

⁷ Inserire la maggioranza scelta: ad esempio i due terzi, i tre quarti, i quattro quinti.

di rappresentatività di cui all'Allegato 3.

2. Le modifiche sono approvate all'unanimità dalla Conferenza e ratificate dai Consigli degli Enti locali che costituiscono la Conferenza d'ambito.

Art. 14 (Durata e scioglimento)

1. La presente Convenzione ha durata di venti anni a decorrere dalla sottoscrizione, fermo restando il vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge.

2. In attuazione del vincolo di cooperazione obbligatoria previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, la Convenzione può essere prorogata per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per la modifica della Convenzione.

Art. 15 (Disposizioni finali)

1. La prima riunione della Conferenza è convocata entro trenta giorni dalla stipulazione della presente convenzione dal Presidente della Provincia (*oppure dal Presidente della Provincia con maggior numero di abitanti*) ed è presieduta dal componente più anziano sino alla elezione del Presidente della Conferenza.

2. Il presente atto, redatto in numero ... originali, è esente da bollo ai sensi dell'articolo 16, Tab. B, del d.p.r. 26 aprile 1972, n. 642.

3. Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

- a) Allegato 1. Elenco degli enti convenzionati;
- b) Allegato 2. Individuazione delle aree territoriali omogenee;
- c) Allegato 3. Quote di rappresentanza degli enti convenzionati.